

INTRODUZIONE

La presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dell'inquinamento da rumore si colloca quasi esclusivamente nell'ultimo decennio del 900.

Le cause di questa tardiva attenzione per il fenomeno rumore ambientale è probabilmente da ricercarsi in diverse cause fra cui anche la necessità di rimuovere dapprima altri elementi più limitativi e pregiudizievoli della qualità della vita.

Nel 1991 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dava una definizione più aggiornata e in sintonia con i tempi del concetto di salute, precisando che deve essere inteso non soltanto come assenza di malattie ma anche come stato di benessere fisico, mentale e sociale che va difeso da turbamenti esterni e migliorato nelle sue componenti.

Conseguentemente anche a questa presa di coscienza tutti i provvedimenti legislativi in materia di prevenzione da rumore sono stati emanati successivamente all'anno 1991.

Le principali leggi in materia di tutela da rumore sono le seguenti:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1978
Direttiva del Consiglio 79/113/CEE del 19 dicembre 1978
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri</i>
1984
Direttiva 84/532/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili</i>
Direttiva 84/533/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori</i>
Direttiva 84/534/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre</i>
Direttiva 84/535/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura</i>
Direttiva 84/536/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni</i>
Direttiva 84/537/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano</i>

Direttiva 84/538/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984
<i>per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba</i>

1986
Direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986
<i>per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici</i>

1987
Decreto Ministeriale 28 Novembre 1987 n. 588
<i>Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile</i>

1991
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991
<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno manca allegati</i>
Decreto legislativo 15 Agosto 1991 n.277
<i>Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.</i>

1992
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 136
<i>Attuazione delle direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba</i>
Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 137
<i>Livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili.</i>

1993
Decreto della Giunta Regionale 21 Settembre 1993, n. 4313
<i>Criteria orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Immediata eseguibilità.</i>
1995
Legge 26 Ottobre 1995 n. 447
<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>
1996
Decreto 11 dicembre 1996
<i>Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo</i>
1997
Decreto Ministeriale 31 Ottobre 1997
<i>Metodologia per la determinazione del rumore aeroportuale</i>
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997
<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997
<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>
Decreto del Presidente della Repubblica 11 Dicembre 1997 n. 496
<i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i>
1998
Decreto 16 Marzo 1998
<i>Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.</i>

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 Marzo 1998
<i>Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".</i>
Decreto 26 Giugno 1998, n. 308
<i>Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatori</i>
Decreto del Presidente della Repubblica 18 Novembre 1998 n. 459
<i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario</i>

1999

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 1999 n. 215
<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi</i>
Legge regionale 10 Maggio 1999, n. 21
<i>Norme in materia di inquinamento acustico</i>
Decreto 20 maggio 1999
<i>- Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999)</i>
Decreto 3 dicembre 1999
<i>Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i>

2000
Direttiva 2000/14/CE dell'8 maggio 2000
<i>sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i>
Decreto Ministeriale 29 novembre 2000
<i>Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore</i>
2001
Decreto del Presidente della Repubblica 28 Maggio 2001 n. 311
<i>Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999). - Art. 4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo</i>
Decreto 31 maggio 2001
<i>Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.</i>
Risoluzione 6660/1/2001 C5-0245/2001 2000/0194
<i>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale</i>
Decreto del Ministro dell'Ambiente 23 Novembre 2001
<i>Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore</i>

2002
Decreto Ministeriale 4 Gennaio 2002
<i>Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri ad accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocità per prove inquinamento)</i>
Provvedimento del Ministro dell' Ambiente. 23 gennaio 2002
<i>Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale.</i>
2002/30/CE del 26 Marzo 2002
<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.</i>
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, sentenza n. 5904/2002.
<i>Riconosciuta ai Comuni la competenza per i provvedimenti amministrativi e ordinativi contro la società autostrade per gli interventi di adeguamento del rumore autostradale</i>
Direttiva 2002/49/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 giugno 2002
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
Decreto Legislativo 4 Settembre 2002, n. 262
<i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>

2003
Direttiva 2003/10/CE del parlamento europeo e del consiglio del 6 febbraio 2003
<i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/ CEE)</i>

2004
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 n. 142
<i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>


Ai fini di una tutela dal disturbo da rumore il D.P.C.M. 01.03.91 e la successiva Legge 26.10.95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” assegna ai Comuni, con l’art. 6 comma 1, il compito di provvedere alla classificazione acustica del territorio, con l’obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

La zonizzazione acustica non può, pertanto, prescindere dal Piano Regolatore Generale che rimane il principale strumento di intervento sul territorio.

LE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Le classi di destinazione d'uso del territorio non rappresentano realtà caratteristiche sempre immediatamente riconoscibili, in particolare in un territorio caratterizzato da elevata articolazione degli insediamenti; tuttavia, partendo dalle effettive condizioni di fruizione del territorio e dalle destinazioni indicate nel P.R.G., esse sono state individuate seguendo i seguenti criteri di indirizzo riportati nel D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313.


CLASSE I : AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE



Le aree da collocare in classe I sono quelle per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale per la loro fruizione, pertanto, sono da inserire in questa classe:

- I beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497;
- Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge 08.08.1985 n° 431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificabili;
- I complessi ospedalieri, scolastici ed i parchi pubblici di area urbana;
- I centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV, cioè quei centri storici classificati dal PRG come zona A, che presentano bassa densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- I parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che per le caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.


CLASSE II : AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.



Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è funzione prioritaria, pertanto sono da inserire in questa classe i quartieri in cui:

- Mancano o non sono significative le attività commerciali, che se presenti, sono a servizio delle abitazioni (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.);
- Mancano importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana;
- Mancano attività industriali e di artigianato produttivo;
- Vi è bassa densità di popolazione.


CLASSE III : AREE DI TIPO MISTO



Sono da inserire in questa classe aree con destinazione diversa, come:

- Le aree rurali che non siano state inserite nella classe I;
- Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

CLASSE IV : AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA



Appartengono a tale classe le aree residenziali che hanno perso la monofunzionalità residenziale, fenomeno purtroppo abbastanza diffuso nel nostro territorio regionale. Sono da inserire in questa classe:

- Le aree residenziali in presenza di attività industriali;
- Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione;
- Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici ed attività artigianali.


CLASSE V : AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI



Sono da inserire in questa classe:

- Le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale od artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area.

CLASSE VI : AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI



Sono da inserire in questa classe:

- Le aree monofunzionali a carattere industriale, in cui le eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Ai sensi del punto 3 della D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313, si assume, come principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi, nei quali va considerata una fascia di transizione di:

DISTANZA MASSIMA	TIPO DI AREE
50 m	Classe V e VI ↔ Classe III
100 m	Classe V e VI ↔ Classe II
100 m	Classe V e VI ↔ ed aree destinate a parco urbano e territoriale;
50 m	Classe III e IV ↔ ed aree destinate a parco urbano e territoriale;
50 m	Classe I ↔ fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV;
50 m	Classe I ↔ e Classe III
50 m	Classe II ↔ e Classe IV
50 m	Classe V ↔ Classe III

CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

Ai lati delle strade di grande comunicazione, di traffico elevato, come pure per le strade di media importanza che insistono su zone agricole o di particolare interesse urbanistico - territoriale, vengono individuate delle “fasce di pertinenza” di ampiezza variabile a seconda del tipo di infrastruttura stradale.

Queste, in base alle indicazioni della Regione Veneto, sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e con le relative fasce di transizione vengono a costituire una specie di “zona di esenzione”, relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, rispetto al limite di zona locale, che dovrà, invece, essere rispettato da tutte le sorgenti che interessano tale zona.

E' importante rilevare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, cioè, per queste, non viene definita una fascia di pertinenza.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 n. 142 disciplina in modo puntuale gli interventi da attuare ai fini del contenimento del rumore da traffico veicolare.

L'art. 2 del decreto classifica la viabilità nel seguente modo e in accordo con il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada):

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Le disposizioni si applicano sia alle infrastrutture esistenti e loro modifiche, sia a quelle di nuova costruzione; non si applicano tuttavia i disposti degli articoli 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, relativi rispettivamente ai valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità.

I valori limite di immissione riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali sono invece specificati nell'Allegato I del decreto e devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998.

Individua inoltre delle fasce di pertinenza acustica degli assi viari, definite come strisce di terreno misurate in proiezione orizzontale.

L'Art. 3 del decreto ne individua l'estensione, riassunta per ogni tipo di strada nelle seguenti tabelle 1 e 2:

TABELLA 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 – Norme funz. e geom. per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno.

TABELLA 2


(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)


(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade e carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade e carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

Ai fini della presente zonizzazione le predette fasce di pertinenza degli assi viari sono indicate con la seguente simbologia:

 Fascia di tipo "A";

 Fascia di tipo "B";

DEFINIZIONI

La Legge quadro conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal D.P.C.M. 01.03.91; tuttavia i limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, uscito in applicazione della Legge 447/95, sono più articolati rispetto a quelli contenuti nel D.P.C.M. 01.03.91; essi sono i seguenti;

1. VALORE LIMITE DI EMISSIONE

DEFINIZIONE: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

VALORI

Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITE DI EMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (ORE 06.00 - 22.00)	NOTTURNO (ORE 22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

2. VALORE LIMITE DI IMMISSIONE

DEFINIZIONE: come valore massimo del rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

1. *Valori limite assoluti:* determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
2. *Valori limite differenziali:* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo;

VALORI

Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (ORE 06.00 - 22.00)	NOTTURNO (ORE 22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. VALORE DI ATTENZIONE

DEFINIZIONE: come valori che segnalano un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

VALORI

Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO		VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI AD UN'ORA NEL PERIODO	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	50	40	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	65	50
III	Aree di tipo misto	60	50	70	55
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

4. VALORE DI QUALITÀ

DEFINIZIONE: comprensivi di tutte le sorgenti, e definiti come i valori del rumore da conseguire nel breve, nel medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

VALORI

Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Leq DIURNO 06.00-22.00 dB(A)	Leq NOTTURNO 22.00-06.00) dB(A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

5. VALORE LIMITE DIFFERENZIALE

Art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 01.03.1999

DEFINIZIONE: Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

PERIODO	Δ Leq. (Ra – Rr)
DIURNO	5 dB (A)
NOTTURN O	3 dB (A)

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

SCHEMA RIASSUNTIVO

CLASSE	LIMITI D'EMISSIONE		LIMITI D'IMMISSIONE		VALORI DI ATTENZIONE		VALORI DI QUALITÀ	
	<i>giorno</i>	<i>notte</i>	<i>giorno</i>	<i>notte</i>	<i>giorno</i>	<i>notte</i>	<i>giorno</i>	<i>notte</i>
1	45	35	50	40	60	45	47	37
2	50	40	55	45	65	50	52	42
3	55	45	60	50	70	55	57	47
4	60	50	65	55	75	60	62	52
5	65	55	70	60	80	65	67	57
6	65	65	70	70	80	75	70	70

Per quanto riguarda i *valori limite di immissione* di tutte le sorgenti, il decreto prevede che queste debbano essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui viene valutato. Negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale, con alcune soglie inferiori.

I *valori limite di emissione* sono pari a quelli di immissione, diminuiti di 5 dBA.

Sono *valori di attenzione* quelli che eguagliano, per la durata di un'ora, i valori limite riportati in Tabella, aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno; ovvero gli stessi valori di Tabella, se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento.

Infine vengono definiti come *valori di qualità* quelli di immissione, diminuiti di 3 dB(A).

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti nelle singole zone del territorio comunale daranno le indicazioni necessarie alla programmazione degli interventi successivi.

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune di FONZASO è caratterizzato da una notevole estensione territoriale.

La porzione più fruibile del territorio a fini abitativi, produttivi o commerciali è quella pianeggiante posta centralmente e attraversata dal torrente Cismon, mentre la parte rimanente insiste su zona montana contraddistinta da ripidi pendii o da boschi e foreste.

La zona montana comprende:

- la zona di tutela paesaggistica del monte Avena, posta a nord del territorio comunale, comprendente le infrastrutture sportive per gli sport invernali;
- la zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa posta a sud del territorio, il cui confine approssima il tracciato della Statale n. 50 e 50 – bis.

La seguente tabella riporta l'ubicazione delle borgate nelle tavole grafiche relative alla zonizzazione allegate al presente documento.

LOCALITA' E BORGATE

TAVOLA	RIFERIMENTI PLANIMETRICI
CENTRO URBANO DI FONZASO	3, 7, 8
ARTEN	8, 9, 12
FRASSENE'	7
AGANA	13
GIARONI	16

CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

1. ASSI VIARI PRINCIPALI

1.1. STRADA STATALE 50 DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE (Tavola 9 – 12- 11 -7– 2)

La statale che collega il territorio Feltrino e Fiera di Primiero, attraversa per intero la zona nord del territorio.

Ai sensi della Tabella 2 dell'Allegato al D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 sono individuate le seguenti fasce di pertinenza:

- *Fascia A*: di estensione pari a 100 metri (contrassegnata con linea rossa continua nelle tavole);
- *Fascia B*: di estensione pari a 150 metri (contrassegnata con linea blu continua nelle tavole);

1.2. STRADA STATALE 50 - BIS (Tavola 11 – 13 - 16)

La statale ha origine all'altezza della zona industriale di Fonzaso, scende a sud costeggiando per buona parte il letto del torrente Cismon.

Ai sensi della Tabella 2 dell'Allegato al D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 sono individuate le seguenti fasce di pertinenza:

- *Fascia A*: di estensione pari a 100 metri (contrassegnata con linea rossa continua nelle tavole);
- *Fascia B*: di estensione pari a 150 metri (contrassegnata con linea blu continua nelle tavole);

2. ASSI VIARI SECONDARI

2.1. STRADA PROVINCIALE N. 12

La Provinciale 12 attraversa da est ad ovest tutta la zona nord del territorio, costeggiando la località di Arten, passa attraverso il centro urbano e si congiunge quindi con la Statale n. 50.

E' classificata come strada extraurbana secondaria di tipo Cb ai sensi del D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142.

Ai sensi della Tabella 2 dell'Allegato dello stesso decreto sono individuate le seguenti fasce di pertinenza:

- *Fascia A*: di estensione pari a 100 metri (contrassegnata con linea rossa continua nelle tavole);
- *Fascia B*: di estensione pari a 50 metri (contrassegnata con linea blu continua nelle tavole);

3. VIABILITA SECONDARIA

Le altre strade secondarie comprese nel territorio comunale ricadono in una delle seguenti definizioni di cui alla Tabella II del D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142:

- Strada di tipo E – *urbana di quartiere*;
- Strada di tipo F – *locale*.

In entrambi i casi è individuata un'unica fascia di pertinenza di estensione pari a 30 metri.

I valori limite assoluti di immissione sono quelli previsti dalla Tabella C del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 in funzione del tipo di zona attraversata.

AREE PRODUTTIVE

La principale porzione di territorio destinata alle attività produttive (classificazione D1 del PRG) è ubicata in posizione attigua a località Arten, lungo la Statale n. 50.

Un'altra zona di minore estensione egualmente classificata D1 è ubicata in posizione di equidistanza fra il centro urbano e la località Frassenè.

Il PRG prevede altre porzioni di territorio classificate di categoria "D" dal PRG, di estensione tuttavia poco significativa, sparse e frammentate nelle zone fruibili del territorio.

In questi casi ai fini della presente zonizzazione, non vengono riconosciuti i limiti di emissione sonora delle zone di Classe V e VI, ma quelli della Classe III (classe mista).

CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

DESIGNAZIONE DELLE CLASSI

Per la designazione delle classi di zonizzazione, sono stati seguiti i principi generali suggeriti dalla D.G.R.V. 21.09.1993 n. 4313:

1. Individuare, per quanto possibile, aree con caratteristiche omogenee, per non creare suddivisioni di zone troppo frammentate;
2. Tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo assi viabilistici o lungo elementi fisici naturali, o riferimenti già riscontrati nel P.R.G.;
3. Realizzare la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.

Adottando questi criteri generali la classificazione del territorio è stata così suddivisa:

TAVOLA 1

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
Zona ubicata a nord del territorio comunale. Insiste su zona montana caratterizzata da ripidi pendii. Significativa la presenza di infrastrutture per gli sport invernali.	Zone di tipo E variamente classificate dal P.R.G. comprese nell'area di tutela paesaggistica del Monte Avena;

CLASSIFICAZIONE

- La zona è inserita in Classe I ai sensi dell'Allegato I punto 2.0 della D.G.R.V. 21.09.93 n. 4313;

TAVOLA 2

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla zona nord est del territorio comunale. Insiste su zona montana caratterizzata da ripidi pendii.	Zone classificate di tipo E dal PRG; Ridotte porzioni di territorio di tipo D1; E' attraversata dalla SP 12 che poi si congiunge con la S.S. n. 50.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica è tutta classificata di Classe III.

In evidenza le fasce A e B di pertinenza della SP 12 e della S.S. n. 50.

TAVOLA 3

(Scala 1:5000 allegata)

Si riferisce a porzione di territorio posto a nord del centro urbano del Comune di Fonzaso.

CLASSIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO

Classificazione: Applicando i criteri esposti al punto 4.0. della D.G.R. 21/09/93 n. 4313 si ha:

PARAMETRI/PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Densità di popolazione	Bassa	1
b) Traffico veicolare	Locale	1
c) Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	1
d) Attività artigianali	Assenti	1
TOTALE		4

Conseguentemente l'area contrassegnata con colorazione gialla, è identificata come **ZONA DI CLASSE II** per la quale valgono i seguenti limiti:

LIMITE D'EMISSIONE		LIMITE D'IMMISSIONE		VALORI DI ATTENZIONE		VALORI DI QUALITÀ	
giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
50	40	55	45	65	50	52	42

CLASSIFICAZIONE DELLE ALTRE PORZIONI

La zona a nord contrassegnata con colorazione verde è ricompresa nell'ambito della zona di tutela paesaggistica del Monte Avena, e conseguentemente è inserita in classe I.



In evidenza la fascia di transizione di 50 metri con la zona sottostante inserita in classe III.

In evidenza anche le fasce di pertinenza della strada provinciale n.

TAVOLA 4

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla zona nord est del territorio comunale. Insiste su zona montana caratterizzata da ripidi pendii.	Zone di tipo E variamente classificate dal PRG;

Ai fini della zonizzazione acustica la parte superiore è inserita in Classe I e quella sottostante in Classe III.

In evidenza la fascia di transizione fra le due zone non omogenee.

TAVOLA 5

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
Si riferisce alla zona a nord est del territorio comunale.	Zone di tipo E variamente classificate dal PRG;

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica la parte superiore è inserita in Classe I e quella sottostante in Classe III.

In evidenza:

- la fascia di transizione fra le due zone non omogenee;
- le fasce di pertinenza della S.P. n. 12.

TAVOLA 6

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
Si riferisce a zona montana;	Zone di tipo E variamente classificate dal PRG;

CLASSIFICAZIONE

Tutta la tavola è inserita in Classe III.

In evidenza porzioni di fasce di pertinenza della S.S. n. 50.

TAVOLA 7

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla zona del centro urbano, della località Frassené e della zona industriale equidistante dai due nuclei abitativi.	Comprende sia zone residenziali che produttive.

CLASSIFICAZIONE

I nuclei abitati del centro urbano e di località Frassené sono inseriti in Classe II.

La zona industriale in Classe VI.

Il resto del territorio in Classe III.

In evidenza:

- la fascia di transizione di 50 m. tra la zona industriale e la circostante zona di Classe III;
- le fasce di pertinenza della Statale n. 50 e della Provinciale n. 12.

TAVOLA 8

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola comprende: la parte nord del nucleo abitato di Arten; la parte nord della zona industriale. Insiste su zona di pianura.	Il nucleo abitato di Arten è classificato Zona classificata B, C1 e C2 dal PRG; La zona industriale di tipo D1.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della classificazione acustica:

il nucleo abitato di Arten è inserito in Classe II.

la porzione di zona industriale compresa nella tavola, in Classe VI;

la parte restante in Classe III.

In evidenza:

- la fascia di transizione di 50 m. fra la zona industriale e la zona di Classe III circostante;
- Le fasce di pertinenza della S.P. n. 12.

TAVOLA 9

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla porzione di ARTEN posta a confine del territorio comunale.	Zone di tipo B, C ed E variamente classificate dal PRG;

CLASSIFICAZIONE

La porzione di territorio relativa al nucleo abitato di Arten è inserita in Classe II;

La parte compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa in Classe I.

La parte restante del territorio è classificata in Classe III.

In evidenza le fasce di pertinenza degli assi viari, come da prospetto:

ASSE VIARIO	FASCIA A	FASCIA B
STATALE N. 50	100 m (<i>rosso</i>)	150 m (<i>blu</i>)
STRADA PROVINCIALE 12	100 m (<i>rosso</i>)	50 m (<i>blu</i>)

NOTA IMPORTANTE

Il confine che delimita l'area di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa si sviluppa con buona approssimazione pressoché parallelamente a tutto il tracciato della S.S. n. 50 e 50 – bis, mediamente ad una distanza variabile fra 25 e 50 m.

La normativa prevede che le fasce di transizione fra la zona di tutela e il territorio circostante abbiano le seguenti estensioni:

- 100 m. con le zone industriale (zone "D" del PRG);
- 50 m. con le zone agricole (zone "E" del PRG).

Ai fini di una facile individuazione dell'estensione della fascia di transizione e quindi di agevole applicabilità della zonizzazione acustica, si ritiene di dover assumere come costante la sua larghezza (metri 100 lungo tutto lo sviluppo del confine); in questo modo la fascia "A" di pertinenza dell'asse viario individua anche la fascia di transizione.

TAVOLA 10

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla zona montana priva di nuclei abitati.	Zone classificate di tipo E dal PRG;

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica è tutta classificata in Classe III.

TAVOLA 11

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla porzione ovest della zona industriale. Comprende anche una porzione della zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.	Zone classificate D ed E dal PRG.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica:

la zona industriale è inserita in Classe VI;

la parte compresa nella zona di tutela paesaggistica in Classe I;

la parte restante del territorio in Classe III.

In evidenza le fasce di pertinenza degli assi viari e la fascia di transizione con la zona di Classe I.

TAVOLA 12

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla zona industriale di Fonzaso e alla parte sud del centro abitato di Arten.	Zone classificate B, C, D ed E dal PRG.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica:

il nucleo di Arten è classificato di Classe II;

la zona industriale in Classe VI con interposta la classe V classificata "D2" dal PRG;

In evidenza la fascia di pertinenza della S.S. 50 la cui fascia "A" identifica anche la fascia di transizione con la zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.

TAVOLA 13

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa a zona centrale posta ad ovest del territorio comunale.	Zone di tipo E variamente classificate dal PRG; Comprende il nucleo abitato di Agana.

CLASSIFICAZIONE

La parte del territorio compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa è classificata in classe I.

La parte rimanente è classificata in classe III.

In evidenza la fascia di pertinenza della S.S. 50 – bis la cui fascia “A” identifica anche la fascia di transizione con la zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.

TAVOLA 14

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa a porzione centrale del territorio comunale. Insiste su zona montana silvestre compresa nell'ambito della zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.	Zone di tipo E variamente classificate dal PRG.

CLASSIFICAZIONE

La parte del territorio compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa è classificata in classe I.

La parte rimanente è classificata in classe III.

In evidenza la fascia di pertinenza della S.S. 50 – bis la cui fascia “A” identifica anche la fascia di transizione con la zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.

TAVOLA 15

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
<p>La tavola è relativa a zona di confine posta al centro del territorio.</p> <p>Insiste su zona montana silvestre compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.</p>	<p>Zona classificata di tipo E dal PRG.</p>

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica è tutta classificata in Classe I.

TAVOLA 16

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
<p>La tavola è relativa a zona di confine posta al centro del territorio.</p> <p>Insiste su zona montana silvestre in parte compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa. Comprende anche il nucleo abitato di Giaroni.</p>	<p>Tutta zona classificata di tipo E dal PRG.</p>

CLASSIFICAZIONE

La parte del territorio compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa è classificata in classe I.

Il nucleo abitato di Giaroni in Classe II.

La parte rimanente è classificata in classe III.

In evidenza la fascia di pertinenza della S.S. 50 – bis la cui fascia “A” identifica anche la fascia di transizione con la zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.

TAVOLA 17

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa a porzione di territorio compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.	Zone classificate di tipo E dal PRG.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica è tutta classificata in Classe I.

TAVOLA 18

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa a porzione di territorio compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.	Zone classificate di tipo E dal PRG.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica è tutta classificata di Classe I.

TAVOLA 19

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa a porzione di territorio compresa nella zona di tutela paesaggistica del massiccio del Grappa.	Zona classificata di tipo E dal PRG.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della zonizzazione acustica è tutta classificata di Classe I.

REQUISITI SOGGETTIVI: l'elaborazione del Piano acustico è redatta da professionista inserito nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale (di cui all'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95), con deliberazione ARPAV n. 372 del 28 Maggio 2002: numero di posizione 112.

IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Nella Legge 447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico:

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione indicati nella Tabella 3 (conforme art. 6 comma 1 D.P.C.M. 14.11.97);
2. Nel caso vengano superati di più di 5 dBA nelle aree appartenenti a classi diverse ed a contatto diretto tra loro, a meno che non sussista una fascia di transizione;

Il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere l'insieme dei provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi di una riduzione progressiva dei livelli di rumore e sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura:

- di tipo amministrativo, cioè proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria;
- di tipo normativo e regolamentare, come norme tecniche attuative del PRG, Regolamento di igiene, Regolamento edilizio e di Polizia Municipale;
- interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di stesura del Piano di Risanamento Acustico, sarà opportuno valutare la fattibilità e l'efficacia, che per ogni singola azione può tradursi in guadagni acustici non notevoli, ma che per effetto sinergico, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi.

In sintesi il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Gli obiettivi del piano;
2. La tipologia e l'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle aree da risanare;
3. L'individuazione dei soggetti ai quali compete l'intervento;
4. L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
5. La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
6. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

STRALCIO NORMATIVA

CRITERIO DI TOLLERABILITA'

1. Criteri per la definizione della tollerabilità delle sorgenti di disturbo

Art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/97

All'interno degli ambienti abitativi ogni effetto del disturbo è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è:

PERIODO DIURNO	VALORE
Misura a finestre aperte	< 50 dB(A)
Misura a finestre chiuse	< 35 dB(A)

PERIODO NOTTURNO	VALORE
Misura a finestre aperte	< 40 dB(A)
Misura a finestre chiuse	< 25 dB(A)

NOTA: non si applicano questi criteri al rumore provocato da:

- ⇒ infrastrutture stradali;
- ⇒ attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- ⇒ da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Competenze del Comune

Art. 6 comma 1 Lettera h) L. 26/10/95 n. 447

L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Allegati al D.P.C.M. 05/12/97 recante "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici"

Al fine di prevenire il disturbo da rumore all'interno degli edifici, nell'atto del rilascio del permesso di costruire il Comune accerta che i requisiti acustici degli edifici siano conformi a quanto precisato negli Allegati del D.P.C.M. 05/12/1997.

3. Disposizioni in materia di impatto acustico

Art. 8 comma 1 L. 26/10/95 n. 447

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'Art. 6 della legge 8 Luglio 1986, n. 349, ... (*omissis*) ... devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Art. 8 comma 2 L. 26/10/95 n. 447

Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo:
 - A (autostrade);
 - B strade extraurbane principali;
 - C strade extraurbane secondarie;
 - D strade urbane di scorrimento
 - E strade urbane di quartiere
 - F strade locali

secondo le classificazioni di cui al D Lvo 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

- c) discoteche
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art. 8 comma 3 L. 26/10/95 n. 447

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Art. 8 comma 4 L. 26/10/95 n. 447

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Art. 14 comma 2 L. 26/10/95 n. 447

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo dell'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5.

EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 7 L.R. 10.05.99 n. 21.

1. Deroghe

Il Comune può, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della L. n. 447/95, autorizzare deroghe temporanee ai limiti d'emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

2. Lavori di ristrutturazione, cantieri edili, scavi;

Aratura, e uso di altre macchine rumorose su fondi agricoli;

Per distanze inferiori a 100 metri dalle abitazioni, l'uso di apparecchiature rumorose per le attività suindicate è vietato nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane del sabato.

Negli altri giorni è consentito con gli orari seguenti:

ZONA	PERIODO CONSENTITO
CLASSE I	Dalle ore 8.00 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 19
CLASSE II	Dalle ore 8.00 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 19
CLASSE III	Dalle ore 8 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 19
CLASSE IV	Dalle ore 8 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 19
CLASSE V	Dalle ore 6 alle 21;
CLASSE VI	Dalle ore 6 alle ore 21;

Queste limitazioni non si applicano per interventi d'urgenza effettuati per pubblica utilità, come ad esempio ripristino della rete acquedottistica, pulizia delle strade, raccolta rifiuti e altri interventi consimili.

3. *Fuochi artificiali*

L'accensione di fuochi artificiali e il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

4. *Uso di macchine da giardinaggio con motore a scoppio su orti e giardini privati*

Per distanze inferiori a 100 metri dalle altre abitazioni, l'uso di apparecchiature rumorose per le attività suindicate è consentito con i seguenti orari:

ZONA	PERIODO CONSENTITO
CLASSE I	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE II	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE III	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE IV	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE V	Dalle ore 6 alle 20;
CLASSE VI	Dalle ore 6 alle 20;

5. *Attività sportive e ricreative rumorose*

Le attività sportive e ricreative rumorose, fra le quali motocross, go – kart e tiro al volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento della gara.

Ne è comunque vietata l'effettuazione in zone di classi 1 e 2 della zonizzazione acustica.

6. *Circhi, teatri tenda e strutture mobili d'intrattenimento*

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili d'intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

7. *Pubblici esercizi e locali di intrattenimento danzante*

(Art. 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215)

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq} , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, sono i seguenti:
 - a) 105 dB (A) L_{ASmax} a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
 - b) 103 dB (A) L_{ASmax} a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) 102 dB (A) L_{ASmax} a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - d) 95 dB (A) L_{Acq} a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

(Art. 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215) (Obblighi dei gestori)

1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6.
2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

TUTELA DEI PARCHI NATURALISTICI O ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA

VIABILITA CON MEZZI A MOTORE NEI PARCHI E ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 4 L. R. 31 Marzo 1992 n. 14

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i Comuni si avvalgono dell'ARPAV.
- 2) L'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 della L. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

Nella ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, ed il Comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora d'inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

- 3) Oltre a quelle previste dall'Art. 10 della L. 447/95 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 ad €. 516,46;
 - b) Alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga;
 - c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili (con esclusione quindi per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46 ad €. 1032,91.

FONDO COMUNALE

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle presenti norme è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Vittorio Veneto, lì 25 Luglio 2005

DR. WALTER FASAN
Professionista responsabile

ING. CARLO CASAGRANDE
Collaboratore